



DISCIPLINA SPORTIVA
ASSOCIATA RICONOSCIUTA
DAL CONI

FEDERAZIONE ITALIANA PALLAPUGNO (F.I.P.A.P.)

Il Giudice Sportivo dispositivo n. 18014

Torino, 18 giugno 2018

Spett. Federazione FIPAP
c.a. Segr. Gen. Romano SIROTTI

Spett.le Procuratore Federale

Il Giudice Sportivo

- Visto il rapporto arbitrale relativo all'incontro svoltosi il 16.6.2018 a Neive tra Neivese e Castagnolese (cat. Under 25);
- Rilevato in fatto che il giocatore GIORDANO Alberto (Castagnolese) è stato ammonito per avere calciato il pallone mandandolo in tribuna;
- Rilevato altresì in fatto che il giocatore VIGNA Simone (Neivese) è stato ammonito per avere dato una spinta al giocatore avversario che, calciando il pallone, l'aveva sfiorato;
- Considerato in diritto che la condotta del giocatore GIORDANO Alberto (Castagnolese) e del giocatore VIGNA Simone (Neivese) contravviene a quanto previsto dall'art. 1 commi 2 e 4 e dall'art. 10 comma 1 ed è sanzionata dall'art. 14.3.III lett. a (in relazione all'art. 12.1 lett. b) del Reg. Fed. di Giustizia;

infligge al giocatore GIORDANO Alberto (Castagnolese) la sanzione pecuniaria di Euro 40;
infligge al giocatore VIGNA Simone (Neivese) la sanzione pecuniaria di Euro 40.

Il Giudice Sportivo
avv. Gianni Martino